

Allegato "B" al n.23038 di raccolta

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata "RETROPORTO DI ALESSANDRIA S.p.A.", con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Alessandria.

Articolo 3 - Oggetto

L'attività della Società, che ne costituisce l'oggetto sociale, è mirata allo studio, alla promozione, alla realizzazione e alla gestione del Retroporto di Alessandria, anche in funzione di terminalizzazione retroportuale in collegamento con i Porti liguri, destinato a ricevere l'allocazione di insediamenti destinati alla logistica, in grado di sviluppare e curare, direttamente o indirettamente, iniziative tendenti alla valorizzazione delle strutture industriali e del settore terziario, nonché le infrastrutture per il trasporto e la movimentazione delle merci, esistenti o da realizzare, e per le lavorazioni e manipolazioni accessorie, con particolare riguardo alla rete ferroviaria e ai connessi centri di smistamento, alimentato anche da servizi ferroviari dedicati.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Società potrà svolgere - direttamente o indirettamente, anche attraverso l'affidamento di incarichi ed appalti esterni, ed avvalendosi altresì dei beni, delle strutture e dei mezzi finanziari ad essa forniti dai propri Azionisti - per conto proprio o di terzi ogni attività di pianificazione, progettazione e sviluppo delle procedure, delle conoscenze e dei rapporti di natura tecnica e commerciale finalizzata allo sviluppo e alla realizzazione del sistema di aree e di insediamenti dedicati alla logistica connessi al Retroporto medesimo, e delle relative infrastrutture di collegamento, di transito, di stazionamento e stoccaggio relative al trasporto delle merci, nonché servizi di collegamento ferroviario e stradale, nell'osservanza delle prescrizioni dettate al riguardo dalla legge e dai regolamenti delle Autorità amministrative e degli Enti pubblici all'uopo competenti: il tutto in conformità della normativa di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni. Essa potrà inoltre svolgere ogni altra attività o servizio, anche di carattere complementare od accessorio, funzionale a quanto sopra; e potrà altresì eseguire attività di individuazione e censimento delle aree e/o degli immobili all'uopo occorrenti, predisporre studi di fattibilità, progetti e piani relativi.

Allo scopo di dare attuazione al proprio oggetto sociale la Società potrà, fra l'altro, promuovere e coordinare le iniziative intraprese dai propri Azionisti o da terzi con riferimento all'attuazione e all'esercizio del predetto insedia-

mento retroportuale; vigilare affinché le attività promozionali, progettuali e attuative rientranti nell'oggetto sociale siano eseguite nel pieno rispetto di tutte le norme in vigore e siano conformi ai modelli dei contratti, convenzioni, disciplinari e relativi capitolati normalmente in uso presso gli Enti pubblici interessati.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società attiverà infine ogni procedura finalizzata all'ottenimento degli occorrenti provvedimenti amministrativi ed urbanistici, curerà gli aspetti tecnici funzionalmente connessi, le attività finalizzate a veicolare sul predetto insediamento retroportuale le risorse finanziarie necessarie alla sua attuazione e i rapporti negoziali con altri soggetti la cui cooperazione, nelle forme legali meglio viste, appaia necessaria od opportuna per creare le condizioni richieste per condurre a buon fine l'iniziativa suindicata; potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime purché non nei confronti del pubblico, ritenute necessarie od utili al conseguimento del proprio scopo; e potrà assumere partecipazioni o interessenze in altre imprese, società, consorzi, g.e.i.e., raggruppamenti temporanei di imprese, joint ventures e in qualunque altra forma di associazione o di collaborazione interaziendale, purché strumentali al compimento delle attività contemplate dall'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2070.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 168.000,00 (centosessantottomila virgola zero zero) diviso in numero 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Articolo 6 - Azionisti

Gli Azionisti dovranno essere Enti pubblici o società a totale capitale pubblico o controllate da Enti Pubblici; potranno inoltre far parte della compagine sociale una o più società del Gruppo Ferrovie dello Stato avente titolo di proprietà sulle aree e sui fasci di binari siti in Comune di Alessandria occorrenti alla realizzazione del Retroporto di Alessandria, nonché la Fondazione SLALA - promotrice della costituzione della Società retta dal presente Statuto - a motivo degli interessi pubblici perseguiti per lo sviluppo della logistica del Nord Ovest dell'Italia e all'uopo riconosciuti con legge della Regione Piemonte 27 febbraio 2008, n. 8.

Il domicilio degli Azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Articolo 7 - Azioni e trasferimento delle stesse

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge, fermo restando quanto infra previsto.

Le azioni saranno intrasferibili nei 5 (cinque) anni successivi all'iscrizione della Società nel registro delle imprese. Decorsi i 5 (cinque) anni successivi all'iscrizione della Società nel registro delle imprese, qualora un azionista (più oltre indicato come "Parte Cedente") intenda cedere ad un altro azionista o ad un soggetto terzo (più oltre indicati come "Terzo Acquirente") in tutto o in parte, per atto tra vivi sia a titolo oneroso compresa la permuta, sia a titolo gratuito, azioni o diritti di opzione che competono alle azioni in caso di aumento di capitale, o intenda assoggettare le azioni a diritti reali di godimento su di esse a favore di terzi, (più oltre indicate come le "Azioni"), dovrà, salvo diverso unanime accordo scritto dell'intera compagine sociale, offrirle in prelazione agli altri azionisti (più oltre indicati come "Altri Azionisti") comunicando il tipo operazione che intende effettuare, le generalità del Terzo Acquirente, il numero delle Azioni, il prezzo richiesto o il valore qualora il corrispettivo non sia rappresentato da denaro e le modalità di pagamento.

Entro trenta giorni dal ricevimento di quanto sopra gli Altri Azionisti dovranno comunicare alla Parte Cedente se intendono esercitare la prelazione. L'esercizio della prelazione dovrà riguardare tutte le Azioni oggetto dell'offerta. Se ad esercitare la prelazione sono più azionisti (più oltre gli "Altri Azionisti Interessati"), il trasferimento delle Azioni sarà effettuato proporzionalmente alle rispettive partecipazioni di cui essi sono titolari. Il trasferimento delle Azioni e il relativo pagamento dovranno avvenire ai medesimi termini e condizioni offerti dal Terzo Acquirente.

Trascorso tale termine di trenta giorni senza che sia stata esercitata la prelazione la Parte Cedente è libera di cedere le Azioni al Terzo Acquirente entro i successivi trenta giorni.

Qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine la Parte Cedente, se intende ancora cedere le Azioni, dovrà espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo.

La prelazione dovrà essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi degli Azionisti che abbia manifestato la volontà di esercitare la prelazione, ovvero in caso di mancanza di un prezzo o comunque di un prezzo fungibile:

- il valore sarà determinato, salvo diverso accordo delle

parti, da un esperto nominato, su richiesta della Parte Cedente o degli Altri Azionisti Interessati da effettuarsi, da parte del più diligente, entro dieci giorni dallo scadere del termine per l'esercizio della prelazione, dal Presidente del Tribunale di Alessandria (più oltre l'"Esperto"), sulla base del valore della porzione del patrimonio netto della Società corrispondente al numero delle azioni offerte in prelazione risultante da una situazione patrimoniale ed economica ai valori correnti della Società stessa riferita al momento dell'offerta in prelazione delle azioni, con esclusione dell'ammontare dei contributi in conto capitale, in conto impianti o a fondo perduto da questa ricevuti ed allocati al netto patrimoniale, nonché del valore dell'avviamento, quand'anche esistente;

- l'Esperto dovrà, entro trenta giorni dalla nomina o entro il diverso termine fissato dalle parti, comunicare agli Altri Azionisti Interessati e alla Parte Cedente, il valore determinato. I costi relativi alla determinazione dell'esperto saranno sopportate nella misura del 50% dalla Parte Cedente e nella restante misura del 50% dagli Altri Azionisti Interessati in proporzione alle azioni da essi detenute;

- nel caso in cui dall'Esperto venga determinato un valore inferiore al valore comunicato dalla Parte Cedente, tale parte sarà libera di ritirare la proposta di cessione entro quindici giorni dalla comunicazione della determinazione dell'Esperto; in tal caso tutti i costi relativi alla determinazione dell'Esperto saranno sopportati in via esclusiva dalla Parte Cedente;

- nei successivi trenta giorni gli Altri Azionisti Interessati la prelazione dovranno comunicare alla Parte Cedente se intendono esercitare la prelazione, al valore determinato dall'Esperto;

- trascorso tale termine di trenta giorni senza che sia stata esercitata la prelazione la Parte Cedente è libera di cedere le azioni al terzo acquirente entro i successivi trenta giorni;

- qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine la parte cedente, se intende ancora cedere le azioni, dovrà espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo;

- qualora gli Altri Azionisti Interessati esercitino la prelazione, il trasferimento delle Azioni e il contestuale pagamento devono aver luogo non prima di trenta e non oltre sessanta giorni dalla accettazione.

Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa: è soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante.

Inoltre, la prelazione non opera in caso di:

- trasferimento delle Azioni a società che controllano, sono

controllate da, o che sono soggette al comune controllo con

la Parte Cedente, a condizione che dette società, al momento dell'acquisto, si impegnino a offrire in opzione la loro partecipazione agli Altri Azionisti, nei modi e con gli effetti di cui sopra, nel caso in cui venga a mancare il rapporto di controllo iniziale; in tal caso, qualora la valutazione sia effettuata dall'Esperto, la cessione dovrà avvenire al prezzo determinato da quest'ultimo; ai fini del presente capoverso la nozione di controllo è quella di cui all'art. 2359 codice civile;

- trasferimento delle Azioni alla società ai sensi dell'articolo 2357 e ss. cod. civ.

Le Azioni potranno essere date in pegno senza il consenso di tutti gli azionisti solo a condizione che il diritto di voto sia mantenuto in capo all'azionista.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa per conoscenza alla società.

Articolo 8 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento recapitata almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centotanta giorni.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del 4° comma dell'articolo 2366 del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovar-

si, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;

- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;

- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.

Sono fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 10 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Articolo 11 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri, eletti dall'assemblea in base a liste presentate dai soci.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea con-

vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, quattro, otto, sedici, trentadue, sessantaquattro.

I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati; in caso di parità di quoziente per l'ultimo dei consiglieri da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente sarà il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; qualora le prime due liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti il Presidente sarà designato di comune accordo dai soci presentanti le due liste, in mancanza di accordo si ricorrerà al ballottaggio fra i due candidati, con votazione estesa a tutti i presenti ed in caso di ulteriore parità, al sorteggio.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista con tutte le azioni da esso possedute. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e un'attestazione circa l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.

In caso di cessazione dalla carica per qualunque causa di uno o più consiglieri nominati in base alle liste, quelli rimasti in carica provvederanno alla loro sostituzione mediante cooptazione dei primi candidati appartenenti alle liste che avevano espresso i consiglieri cessati.

Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Articolo 12 - Poteri dell'organo amministrativo

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.

L'organo amministrativo è inoltre competente, oltre che ad e-

mettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge,
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti circa le seguenti operazioni:

- approvazione e modifiche dello studio di fattibilità definitivo e del business plan pluriennale;
- cessione, acquisizione e permuta di immobili di valore eccedente il 30% del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio;
- cessioni di azienda o rami di azienda di pertinenza dell'impresa sociale;
- acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre imprese o società di valore eccedente il 30% del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'approvazione del piano di fattibilità definitivo è richiesto il voto favorevole unanime di tutti i soci; per le restanti autorizzazioni è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.

Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 13 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente e, ove nominati, agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

Articolo 14 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni

prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

Nelle ipotesi di adunanze tenute con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 15 - Compensi e rimborsi spese

I compensi - anche sotto forma di partecipazione agli utili - spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Articolo 16 - Direttori generali

L'organo amministrativo può nominare un direttore generale.

Articolo 17 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti.

Il collegio sindacale dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi ed è rieleggibile.

Il collegio sindacale sarà nominato in base a liste presentate dai soci come segue:

- nel caso di un'unica lista, da essa saranno tratti, tutti e cinque i Sindaci, tre effettivi e due supplenti;
- dalla lista che otterrà il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo secondo il quale sono elencati nella lista stessa, un sindaco effettivo ed un supplente;

- dalla lista seconda classificata saranno tratti un sindaco effettivo con funzioni e uno supplente;

- dalla lista terza classificata sarà tratto un sindaco effettivo.

Il Presidente sarà il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; qualora le prime due liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti il Presidente sarà designato di comune accordo dai soci presentanti le due liste, in mancanza di accordo si ricorrerà al ballottaggio fra i due candidati, con votazione estesa a tutti i presenti ed in caso di ulteriore parità', al sorteggio.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista con tutte le azioni da esso possedute. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e un'attestazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 18 - Controllo contabile

Il controllo contabile spetta al collegio sindacale, che deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, salvo il caso in cui, per obbligo di legge o per delibera dell'assemblea, sia attribuito a un revisore contabile o a una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nel caso in cui il controllo contabile non sia esercitato dal collegio sindacale, l'incarico è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo; l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 20 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno de-

stinati secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 21 - Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Per quanto in particolare concerne il valore delle azioni, questo sarà determinato dal Consiglio d'amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile, se nominato, in misura proporzionale al valore del patrimonio netto risultante da una situazione patrimoniale ed economica della Società a valori correnti, all'uopo redatta, con esclusione dell'ammontare dei contributi in conto capitale, in conto impianti o a fondo perduto ricevuti dalla Società stessa e da questa allocati al netto patrimoniale e del valore dell'avviamento, quand'anche esistente.

Articolo 22 - Domicilio degli azionisti

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

Articolo 23 - Foro competente

Per qualsiasi controversia comunque concernente, anche in via accessoria e/o consequenziale, la società e la sua attività, nonché l'interpretazione e/o l'esecuzione del contratto sociale che possa instaurarsi tra gli azionisti e/o loro aventi causa ovvero tra questi e la società e/o gli organi sociali (considerati anche individualmente ed anche nelle persone dei loro membri), come pure in seno agli organi sociali e fra i membri dei medesimi, ovvero tra questi e la società, sarà esclusivamente competente a giudicare il Foro di Alessandria.

Articolo 24 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

F.to: LUIGI MERLO

LUCIANO MARIANO notaio